



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici,

nella causa civile iscritta al n. R.G. **416/2014** promossa da:

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~
~~_____~~ e dell'avv. ~~_____~~,

ATTORE

contro

~~_____~~ **SOCIETA' COOPERATIVA**, con il
patrocinio dell'avv. ~~_____~~

CONVENUTO

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~

TERZO CHIAMATO

Il Giudice dott. Rita Chierici,

à scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/10/2015, ove i Procuratori delle parti si riportavano alle deduzioni di cui alle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti introduttivi e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dai Procuratori delle parti, sulle istanze dagli stessi formulate così decide:

in via preliminare

-non può trovare accoglimento l'istanza di separazione – formulata ex art. 103 comma 2 c.p.c. dal Procuratore di parte attorea in sede di memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. - della domanda risarcitoria proposta in via principale da parte attorea dalla domanda di manleva spiegata dalla banca convenuta, come pure deve essere respinta l'istanza di mutamento del presente rito ordinario in rito speciale del lavoro ai sensi degli artt. 409-426 c.p.c. formulata dalla convenuta ~~_____~~ . Coop.

In punto di diritto, occorre infatti affermare che, da un lato, non si ravvisa alcuna ragione di opportunità per procedere alla richiesta separazione delle cause, che appare palesemente contraria al principio di economia processuale imposto dal legislatore, attraverso l'introduzione di istituti processuali volti a favorire la riunione dei giudizi tutte le volte in cui sia possibile il



simultaneus processus ai sensi degli artt. 31 e ss. c.p.c.; dall'altro, non sussistono i presupposti processuali oggettivi per disporre il richiesto mutamento di rito, in quanto la chiamata in garanzia spiegata, in via subordinata, da _____ non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie elencate nell'art. 409 c.p.c. ma, al contrario, discende dall'azione risarcitoria extracontrattuale proposta da parte attorea ai sensi dell'art. 2049 c.c. (che disciplina la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente) ed ha, pertanto, natura di domanda di garanzia ai sensi dell'art. 32 c.p.c., in quanto tale idonea ad essere trattata dal Giudice competente per la causa principale. D'altronde, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24802/2008) l'art. 2049 c.c. disciplina un'ipotesi di obbligazione solidale da fatto illecito, a norma della quale il datore di lavoro, una volta che sia stata accertata giudizialmente la propria responsabilità oggettiva nei confronti del danneggiato, è legittimato ad esperire azione di rivalsa nei confronti del dipendente, anche nel medesimo giudizio di cognizione, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato;

-la decisione in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, come formulata dal Procuratore di parte convenuta _____ in sede di comparsa di costituzione, deve essere rimessa al definitivo;

in via istruttoria

-non ammette l'istanza ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, per i condivisibili motivi di opposizione eccepiti da parte convenuta _____ e, comunque, in quanto esplorativa e volta a supplire l'onere di parte attorea di provare i fatti costitutivi della domanda, in assenza dell'allegazione di elementi sull'effettiva esistenza e sul contenuto del materiale di cui si chiede disporsi l'esibizione (cfr. Cass. n. 20104/2009 e n. 26943/2007);

-non ammette la prova per testi sui capitoli dedotti da parte attorea, in quanto inammissibile ex art. 244 c.p.c. per mancata indicazione specifica delle persone da interrogare (peraltro rilevabili dagli atti a cura della stessa parte attrice) e, comunque, in quanto irrilevante;

-non ammette la prova per testi dedotta da parte chiamata in causa _____ in sede di memoria istruttoria, in quanto avente ad oggetto circostanze irrilevanti (capitolo n. 1), valutative (capitolo n. 3), non contestate (capitoli nn. 4 e 5) o da provarsi documentalmente (capitoli nn. 2, 6 e 7), e comunque in ragione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie dedotte da parte attorea;

P.Q.M.

ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del **18 febbraio 2016** ad ore **12.00**, assegnando ai Procuratori delle parti termine fino al 5 febbraio 2016 per il deposito di brevi memorie difensive conclusionali, invitando gli stessi a dedurre, in detti scritti, unicamente in ordine ai punti controversi ad esito della trattazione della causa.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 13 novembre 2015

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI